

ORDINANZA COMUNALE N° 89/24 APRILE 2015 DEL SINDACO DI ROMA CAPITALE

ARTICOLO 2 N° 2.1 B

VIETATO ESERCITARE ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

SIA FISSA CHE ITINERANTE SULLA AREE DEMANIALI MARITTIME

ARTICOLO 2 N° 2.1 C

VIETATO TRANSITARE E SOSTARE CON VEICOLI DI QUALSIASI GENERE

AD ECCEZIONE DI QUELLI ADIBITI ALLA POLIZIA , SOCCORSO E PULIZIA ARENILE

ARTICOLO 2 N° 2.1 F

VIETATO INTRODURRE SULLA SPIAGGIA QUALSIASI TIPO DI ANIMALE

ANCHE SE MUNITO DI GUINZAGLIO E/O MUSERUOLA

ARTICOLO 2 N° 2.1 L

VIETATO INGOMBRARE LA FASCIA DI ARENILE ESTESA ALMENO 5 MT DALLA BATTIGLIA CON OMBRELLONI-STUOINI-SEDIE E SDRAIO-MOSCONI-PATTINI E BARCHE O ALTRO

ESCLUSI I MEZZI DI SALVATAGGIO E ATTREZZATURE PER ACCESSO AL MARE PER DISABILI,
TALE FASCIA DI ARENILE DEVE ESSERE RISERVATA AL LIBERO TRANSITO

ARTICOLO 4 N° 7

L'ACCESSO E TRANSITO SUGLI ARENILI SONO LIBERI E GRATUITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA BATTIGIA E DELLA FASCIA DI ARENILE DEI 5 METRI DESTINATI AL LIBERO TRANSITO ANCHE AI FINI DELLA BALNEAZIONE



Access and transit are free to achieve the sea band of 5 meters must not be occupied by any purpose and must always be left open for first aid and free transit.



Zugangs-und transit sind frei, die meer band 5 meter darf von keinem zweck beschäftigen zu erreichen und muss immer für die erste hilfe und freie durchfahrt offen gelassen werden,

ARTICOLO 4 N° 8

LASCIARE SEMPRE LIBERA LA FASCIA DI 5 METRI ALLA BATTIGIA ALLO SCOPO DI CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO PER MOTIVI DI SICUREZZA,

FATTA ECCEZIONE PER I MEZZI DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO